



COMUNE DI VITTUONE

Settore Tecnico

Lavori Pubblici

COMUNE DI VITTUONE

**CASE COMUNALI DI PIAZZA VENINI
RISTRUTTURAZIONE DI N° 1 APPARTAMENTO - PIANO TERRA
DI CUI AL FG. 3 MAPP. 437 SUB 02**

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

CIG Z351B8A573

Vittuone, ottobre 2016

SETTORE TECNICO
(Arch. Carlo Motta)





COMUNE DI VITTUONE

ART. 1 – OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori di ristrutturazione e sistemazione/ripristino appartamento - piano terra - di cui al fg. 3 mapp. 437 sub 02 – posto nelle case comunali di Piazza Venini VITTUONE (MI) – anno 2016, nel rispetto delle norme vigenti in materia D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e delle norme ancora in vigore del ex- DPR 207/2010.

Le opere saranno svolte con personale tecnico specializzato in opere edili con materiali prestazioni, somministrazioni ed attrezzature necessarie, compreso quelle provvisorie, idonee della ditta aggiudicatrice e dovrà essere regolarmente coperto da tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali.

ART. 2 - IMPORTO DEI LAVORI

L'importo complessivo dei lavori inerenti le opere oggetto di appalto ai sensi del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016, come da Computo metrico estimativo facenti parte della documentazione tecnica di gara, ammonta a €. 21.747,62.= al netto IVA 22%, oltre a oneri di sicurezza pari a € 400,00.= e imprevisti pari a € 1.087,38.= non soggetti a ribasso di gara.= netto IVA, finanziato con fondi propri comunali – alienazione immobili ERP, precisamente così suddiviso:

Importo netto dei lavori		€	21.747,62
Totale netto a base d'asta		€	21.747,62
impresidi su opere a base d'asta	5%	€	1.087,38
oneri sicurezza		€	400,00
Totale netto lavori imprevisti e oneri sicurezza		€	23.235,00
IVA per opere	10%	€	2.174,76
IVA per imprevisti	10%	€	108,74
IVA per oneri sicurezza	22%	€	88,00
Totale IVA		€	2.371,50
TOTALE LORDO		€	25.606,50

ART. 3 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

I lavori in oggetto sono quelli necessari alla ristrutturazione dell'appartamento di proprietà comunale in oggetto, opere edili, opere impiantistiche, finiture interne, (piastrellista, tinteggiatura, rivestimenti, falegname), meglio descritti nel computo metrico estimativo di cui alla documentazione tecnica di gara.

Il Direttore dei lavori potrà impartire indicazioni attuative più complete e precise volte a far eseguire le opere a perfetta regola d'arte e ottenere la loro piena funzionalità e sicurezza.

In caso di contrasto o di incongruenza delle opere o interventi eseguiti l'Appaltatore dovrà procedere senza alcun compenso a variare quanto eseguito così come indicato a discrezione del Direttore dei lavori.



COMUNE DI VITTUONE

ART. 4 - CATEGORIA/E DEI LAVORI

Le opere di cui al presente Capitolato speciale rientrano nella **Categoria OG1** classifica I.

ART. 5 - LAVORI A CORPO

I lavori verranno eseguiti con contratto di appalto da stipulare a corpo ai sensi del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi".

La ditta dovrà indicare, esclusivamente ai fini della gestione tecnico contabile dei lavori, sull'offerta economica l'importo relativo allo **sconto unico percentuale** da applicare all'importo complessivo dei lavori posto a base di gara (ad esclusione degli oneri di sicurezza di legge).

I costi per la sicurezza pari a € 400,00.= e delle misure da adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dall'aggiudicazione dell'appalto, ai sensi del comma 5 dell'art. 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 non sono soggetti a ribasso.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato all'importo complessivo dei lavori. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi delle norme vigenti. Potranno essere richieste all'Appaltatore prestazioni occorrenti per i lavori, a misura e in economia, secondo le modalità in seguito stabilite, e valutate come stabilito nell'Elenco Prezzi Unitari.

Per eventuali nuovi prezzi si applicano le disposizioni delle norme vigenti in materia.

ART. 6 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà mediante affidamento ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, attraverso la selezione di cinque imprese specializzate e qualificate in opere stradali, con il criterio del **prezzo più basso**, di cui all'art. 95 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso unico percentuale sul totale del computo metrico estimativo.

ART. 7 - DEFINIZIONE E DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo domicilio presso la sede della Stazione appaltante. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'appaltatore (Direttore tecnico di cantiere) o al capo cantiere dal Responsabile ufficio tecnico o dal Direttore dei lavori o, infine dal Responsabile della Stazione appaltante si considererà fatta personalmente al titolare dell'appaltatore.

ART. 8 - CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE – DIREZIONE TECNICA DEL CANTIERE

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, (Direttore tecnico di cantiere) per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma della convenzione, del progetto esecutivo e a regola d'arte, il quale dovrà garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata dell'appalto.

L'Appaltatore, comunque, rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.



COMUNE DI VITTUONE

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la stazione appaltante, che provvederà a dare comunicazione al Direttore dei lavori.

Il Direttore tecnico di cantiere avrà piena rappresentanza dell'Impresa e dovrà presenziare in contraddittorio alla rilevazione delle opere eseguite e controfirmare i documenti amministrativi e contabili.

ART. 9 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto, di cui al presente foglio patti e condizioni, implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali: la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere la realizzazione dell'opera.

ART. 10 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore, ai sensi delle norme vigenti, è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti nazionali collettivi di lavoro e degli accordi integrativi vigenti per le rispettive categorie di lavoratori nei tempi e nelle località in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino alla relativa sostituzione.

Il suddetto obbligo vincola l'Appaltatore fino alla data del collaudo, anche se egli non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da essi, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'Impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Se l'Appaltatore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti Pubblici, è soggetto anche all'obbligo per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, ai sensi dell'art. 36 della Legge 20 maggio 1970, n° 300.

L'Appaltatore deve, altresì, osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti sull'assunzione, sulla sicurezza, salute, assicurazione, libertà e dignità dei lavoratori.

Prima del collaudo, la stazione appaltante verificherà tramite richiesta diretta on line agli istituti competenti, le posizioni assicurative e previdenziali dai quali risulti l'avvenuto adempimento di tutti i suoi obblighi in materia contributiva.

L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti della Stazione appaltante e dell'Amministrazione comunale del rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da parte dei subappaltatori, fatta comunque salva in questa ipotesi l'applicazione da parte della Stazione appaltante delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo.

ART. 11 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri, spese e responsabilità prescritte dalle disposizioni di legge, sono a carico dell'appaltatore:

- a) Formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati apparecchi e strumenti, nonché l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione atti ad assicurare l'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere e la completa rispondenza alle norme di sicurezza vigenti, incluse le spese per l'impianto di



COMUNE DI VITTUONE

illuminazione e la sua manutenzione.

- b) Delimitazione e chiusura del cantiere, avendo cura di garantire gli accessi e il transito alle persone e mezzi autorizzati, per salvaguardare l'incolumità di eventuali avventori delle aree limitrofe a piazzetta Pozzi e parcheggi dove vengono eseguiti i lavori e le spese necessarie per le vie di accesso.
- c) L'installazione della segnaletica di sicurezza necessaria a norma di legge per salvaguardare l'incolumità dei lavoratori e degli utenti della scuola elementare ed altre persone, cose, mezzi;
- d) L'Appaltatore dovrà provvedere alla pulizia di tutti gli spazi interessati dai lavori, alla riparazione e al mantenimento delle opere eseguite fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione.
- e) La vigilanza e la guardiania del cantiere e la custodia diurna di tutti i materiali, dei mezzi d'opera, nonché di tutto quanto fornito od affidato dall'Amministrazione appaltante; il ricevimento in cantiere e la messa a disposizione del personale e dei mezzi occorrenti per carichi e scarichi di quest'ultimo.
- f) Le spese per trasporto di qualsiasi materiale, mezzo d'opera e le spese per attrezzi e opere provvisori.
- g) Le segnalazioni diurne e notturne di spazi occupati, transiti interrotti, pericoli imminenti e le prestazioni di personale per la regolamentazione del traffico ove occorra.
- h) Esecuzione presso istituti specializzati di tutte le verifiche e le prove che venissero, in ogni tempo, ordinate dal Direttore dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto per l'accettazione dei materiali stessi: i campioni dovranno essere conservati, munendoli di suggelli e firma del Direttore dei lavori e dell'Appaltatore.
- i) Il ripristino delle aree occupate, sia per l'esecuzione delle opere che per i cantieri e per i necessari accessi, nonché il mantenimento delle strade sia pubbliche che private utilizzate dall'Impresa per l'esecuzione dei lavori.
- j) Il rispetto dei termini di confine verso le proprietà di terzi.
- k) La responsabilità diretta, sia civile che penale, tanto verso l'Amministrazione quanto verso gli operai ed i terzi, per tutti i danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi in dipendenza dei lavori, e il pagamento delle proprie assicurazioni.
- l) L'Appaltatore dovrà provvedere a prestare apposita polizza assicurativa, come previsto dalle norme vigenti in materia che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Nell'importo delle opere del presente Foglio patti e condizioni compresi gli oneri per opere provvisori, di protezione e di sistemazione provvisoria necessarie a garantire le condizioni di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori nel pieno rispetto della legislazione vigente ad eccezione della quota oneri di sicurezza a disposizione dell'Amministrazione comunale per ulteriori opere provvisori o atte a migliorare le condizioni di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori. Nessun compenso spetterà alle ditte concorrenti per lo studio e la compilazione del preventivo-offerta e disegni relativi a particolari esecutivi.

L'Appaltatore resta unico responsabile e garante verso l'Amministrazione appaltante della buona qualità dei materiali, della loro posa in opera, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio dei cantieri.



COMUNE DI VITTUONE

ART. 12 - ACCETTAZIONE, QUALITA', IMPIEGO E RISPONDENZA OPERE E MATERIALI

L'Appaltatore, ai sensi delle norme vigenti, è responsabile della perfetta rispondenza dei materiali, delle opere e delle parti delle opere alle condizioni stabilite dal presente foglio patti e condizioni e dagli elaborati tecnici, nonché alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, annotati sul libro giornale o alle istruzioni comunicate all'Impresa per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata, fax o consegnate a mano al Direttore di cantiere.

I lavori, i materiali e le apparecchiature rifiutati dal Direttore dei lavori, anche se già posti in opera, perché risultanti di qualità, lavorazione, funzionamento e resa estetica non pienamente corrispondenti al Foglio patti e condizioni, ai progetti, alle descrizioni analitiche, agli ordini di servizio o altre analoghe istruzioni, dovranno essere sostituiti a cura e spese dell'Impresa, che sarà anche tenuta al risarcimento degli eventuali danni causati nel rispetto di quanto specificato nelle norme vigenti.

L'Appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del Direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge.

ART. 13 - PERSONALE DELL'APPALTATORE, ENTI PREVIDENZIALI E SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI

Il personale dell'Appaltatore dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna dal Direttore dei Lavori e riportati negli ordini di servizio. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare i Piani di sicurezza e le norme antinfortunistiche vigenti in relazione al tipo di cantiere. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce, per l'Appaltatore, responsabilità penale e civile dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi e agli impianti e attrezzature di cantiere.

ART. 14 - ASSICURAZIONI

La Ditta appaltatrice è obbligata all'assicurazione degli operai in conformità alla legge e disposizioni presenti e future; la Ditta appaltatrice è altresì obbligata a tenere sollevate ed indenni la Stazione appaltante e l'Amministrazione comunale, la Direzione dei Lavori ed il personale di sorveglianza e controllo da ogni danno arrecato a terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, assumendosi, in caso di infortuni, ogni responsabilità, sia civile che penale.

ART. 15 - RESPONSABILITA'

Le responsabilità civili e penali che dovessero insorgere per causa direttamente legata all'esecuzione delle opere sono a carico completo dell'Appaltatore, il quale solleva da qualsiasi responsabilità la Direzione Lavori, la Stazione appaltante e l'Amministrazione Comunale.

ART. 16 - CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta da presentare per l'affidamento dei lavori dovrà essere corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori, da presentare mediante assegno circolare intestato alla "Tesoreria comunale di Vittuone" o mediante fidejussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art.



COMUNE DI VITTUONE

93 del D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, con contestuale impegno del fideiussore a rilasciare la fideiussione anche per la cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione.

La cauzione provvisoria decade automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari verrà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione. Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante polizza fideiussoria e assicurativa, questa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della stipulazione del contratto di appalto l'Appaltatore dovrà versare la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, pari al 10% dell'importo netto contrattuale. In caso di ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20% la polizza fideiussoria sarà aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a richiesta scritta dell'Ente appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria. In tal caso l'appalto viene aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione definitiva potrà essere svincolata con le modalità espresse nell'art. 103 del D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. La quota di garanzia pari al 25% cesserà di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e dopo che l'Appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali, l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente, la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti ispettorati del lavoro. In assenza di tali requisiti la garanzia definitiva verrà trattenuta dall'Ente appaltante fino all'adempimento delle condizioni suddette.

ART. 18 - QUOTA D'INCIDENZA MATERIALI, MANO D'OPERA E NOLI

La quota d'incidenza per i materiali e noli è fissata nella misura del 60%, mentre quella per la mano d'opera nella misura del 40%.

ART. 19 - PIANO DI SICUREZZA

L'Appaltatore è obbligato a redigere il piano per la sicurezza fisica dei lavoratori (POS) nel rispetto di quanto stabilito dal presente foglio patti e condizioni e dalle norme vigenti in materia, in particolare il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. e dovrà essere consegnato al comune. Le gravi e ripetute violazioni del piano da parte dell'Appaltatore saranno causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora.

Il Piano di sicurezza contiene l'individuazione, l'analisi, e la valutazione dei rischi, le procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Inoltre devono essere seguite le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza sul cantiere, in attuazione della Direttiva CEE 92/58.



COMUNE DI VITTUONE

In particolare, quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, l'impresa deve far ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo scopo di:

- avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte, vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo, prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza, fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio, fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

Le ripetute violazioni del Piano di sicurezza dei cantieri, previa formale costituzione in mora dell'Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione contrattuale. L'Appaltatore si impegna a tenere il piano di sicurezza a disposizione delle autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri e ai tecnici comunali, i quali eserciteranno attività di vigilanza, ai sensi delle norme vigenti e sull'applicazione del POS.

ART. 20 - CONSEGNA LAVORI

I lavori e/o le aree esterne alle case comunali di Piazza Venini e piazzetta Pozzi saranno consegnate all'Appaltatore **immediatamente dopo l'approvazione degli atti di gara di aggiudicazione con determinazione dirigenziale**. Le spese per la consegna dei lavori sono a carico dell'Appaltatore. La consegna dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorrerà il termine utile per il compimento delle opere. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Stazione appaltante sentita l'Amministrazione comunale assegnerà un termine perentorio, decorso il quale il contratto si intende risolta di diritto e si procederà con le modalità previste dalle leggi vigenti.

Le parti possono convenire che la consegna dei lavori avvenga in più riprese. In tal caso saranno redatti verbali di consegna provvisori ed il termine di ultimazione dei lavori decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

ART. 21 - DIREZIONE LAVORI

Il Direttore dei lavori rappresenta la Stazione appaltante per quanto riguarda l'accertamento che le opere eseguite dall'Appaltatore corrispondano in tutto e per tutto alle condizioni della convenzione e siano conformi ai disegni di progetto e alle prescrizioni tecniche da lui impartite.

A tale scopo il Direttore dei lavori può controllare in qualsiasi momento i lavori eseguiti, nonché contestare o respingere un'esecuzione che a suo giudizio non risponda alle regole dell'arte, prendere visione delle bollette di consegna dei materiali in cantiere, accettare o rifiutare materiali, effettuare rilievi ed ispezioni e quant'altro la legge gli consenta di ottemperare.

Egli esercita la sua opera di alta sorveglianza con visite personali o di suoi sostituti, con la frequenza e la durata da lui ritenute necessarie.

Al Direttore dei lavori è demandato, il compito di verificare i quantitativi delle forniture e le misure delle opere eseguite e di prestare l'assistenza al collaudo dei lavori dopo la loro ultimazione.

Spettano al Direttore dei lavori e ai suoi collaboratori tutti gli adempimenti, compiti e doveri di cui alle norme ancora in vigore del Regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010 e linee guida dell'ANAC. L'Amministrazione comunale con i propri tecnici eserciterà funzioni di supervisione e controllo dei lavori e coordinamento in caso di criticità e problematiche verso le attività che si svolgono all'interno dell'edificio scolastico, limitando al minimo le interferenze.



COMUNE DI VITTUONE

ART. 22 - TEMPO UTILE E VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere eseguiti ed ultimati **entro 40 giorni lavorativi naturali, successivi e continui**, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'Appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori. La Stazione appaltante, sentita l'Amministrazione comunale può ordinare la sospensione dei lavori con le modalità e motivi di cui all'art.19 del presente Capitolato.

La data di ultimazione dei lavori ordinati dovrà essere comunicata immediatamente dall'Appaltatore al D.L. per iscritto, il quale verificherà la corretta esecuzione delle opere ordinate in contraddittorio.

Nel caso in cui le opere ordinate non siano state eseguite nei termini previsti sarà facoltà del Responsabile della Stazione appaltante, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, applicare le penali previste dal presente foglio patti e condizioni.

Quest'ultimo, al termine dei lavori, dovrà provvedere ad asportare tutte le attrezzature del cantiere, a ripristinare l'ordinata sistemazione dei luoghi e a procedere alla **pulizia dei luoghi di cantiere**.

ART. 23 - PENALE

L'Appaltatore, in caso di consegna dei lavori oltre il termine stabilito per l'esecuzione degli stessi, e nel caso in cui l'Appaltatore sospenda i lavori senza una valida causa a giudizio della D.L. o conduca i lavori con lentezza tale da intralciare l'andamento del resto dei lavori dovrà sottostare ad una **penale pecuniaria pari a euro 500,00 (cinquecento virgola zero centesimi), per ogni giorno di ritardo, nel rispetto dei dettami del presente foglio patti e condizioni e documentazione tecnica**

La penale complessiva verrà trattenuta dalla Stazione appaltante sentita l'Amministrazione comunale in sede di collaudo ed è comminata dal Responsabile del Soggetto attuatore sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori.

Ove l'entità della penale, conseguente al ritardo nell'ultimazione lavori, ecceda il 10% del valore dei lavori appaltati, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure ai sensi del D. Lgs n. 50/2016.

ART. 24 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore abbia trascurato le ordinarie precauzioni di sicurezza.

L'Appaltatore è tenuto ad attuare tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni e a provvedere alla loro eliminazione. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a completo carico dell'Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisori, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio, e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori.

Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente, e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell'avvenimento.



L'Appaltatore non potrà sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti. Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni del progetto esecutivo e della convenzione.

ART. 25 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei lavori a regola d'arte, la Direzione Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Amministrazione appaltante, sentita l'Amministrazione comunale, potrà ordinare la sospensione dei lavori relativi all'ordine di servizio specifico, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera, nei casi previsti dal D. Lgs. 50/2016; in tal caso il tempo di sospensione dovrà essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

Fuori dei casi previsti dal precedente comma, la Direzione lavori potrà ordinare, per ragioni di pubblico interesse o necessità, la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, e mai per più di sei mesi.

ART. 26 - PROROGHE DEI LAVORI

In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'Appaltatore, l'Amministrazione comunale, previa richiesta scritta pervenuta dalla Stazione appaltante, potrà concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori, senza che ciò possa costituire titolo per l'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione.

In ogni caso la proroga dovrà essere richiesta con congruo anticipo rispetto della scadenza del termine di ultimazione fissato in contratto.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile della Stazione appaltante, sentito il RUP ed il direttore dei lavori, entro dieci giorni dal ricevimento.

ART. 27 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'opera in oggetto s'intenderà accettata solo ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante e, a seguire, approvata con determinazione da parte dell'Amministrazione comunale. Il certificato di regolare esecuzione verrà redatto dalla Stazione appaltante e dovrà avere luogo entro tre mesi a decorrere dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, ai sensi delle norme vigenti.

L'Impresa si impegna a dare esecuzione con la massima sollecitudine possibile a tutti i lavori che, nel corso delle operazioni di collaudo risulteranno necessarie per rendere le opere conformi al progetto ed alle prescrizioni della convenzione.

Il collaudo potrà essere concluso solo una volta che sia accertata la piena positiva funzionalità delle opere, non ritenendosi, al riguardo, sufficiente il mero accertamento dell'esecuzione delle stesse in conformità al progetto.



COMUNE DI VITTUONE

Il tempo eventualmente utilizzato per rendere perfettamente e integralmente funzionanti le opere non sarà computato nel termine di cui al precedente 1° comma.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere, prima dell'ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale o totale delle opere eseguite per dar corso alle attività dell'ambulatorio comunale. In tal caso si provvederà a un collaudo provvisorio delle opere da utilizzare, con redazione di verbale di consegna anticipata delle opere, ai sensi delle norme vigenti in materia.

In ogni caso la mancata esecuzione del collaudo per causa dell'Amministrazione, anche in presenza dell'utilizzazione dell'opera, non costituisce accettazione delle opere.

ART. 28 - PERIODO DI GARANZIA

L'Appaltatore dovrà garantire i lavori eseguiti per un periodo minimo pari ad un anno dalla data di ultimazione degli stessi, previa presentazione idonea garanzia scritta prima dell'approvazione del certificato di collaudo all'Amministrazione comunale.

ART. 29 - ORDINI DI SERVIZIO - ISTRUZIONI E PRESCRIZIONI

L'Appaltatore, nell'esecuzione dei lavori dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni che gli saranno comunicate dal Direttore dei Lavori, salvo il diritto di presentare le proprie osservazioni e riserve per iscritto.

ART. 30 - SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto o in cottimo delle opere purchè rappresentino solo parte dell'intera opera e, comunque, siano contenute entro i termini di legge, di ciascuna categoria e sarà autorizzato dalla Stazione appaltante a condizione che l'Appaltatore provveda:

- a indicare all'atto dell'affidamento dei lavori o delle parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all'Ente appaltante, che dovrà provvedere al rilascio entro 10 giorni dalla richiesta, termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi, trascorso il quale, l'autorizzazione s'intenderà concessa;
- a stipulare il contratto di subappalto dopo l'autorizzazione;
- a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, allegando alla copia autenticata del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, con l'Impresa affidataria del subappalto nonché la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo punto;
- a individuare quali subappaltatori o cottimisti esclusivamente imprese aventi gli stessi requisiti tecnici-economici-finanziari, per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero che siano in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti;
- a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- a trasmettere alla Stazione appaltante e all'Amministrazione comunale prima dell'inizio dei lavori di subappalto la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali,



COMUNE DI VITTUONE

inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del proprio piano operativo di sicurezza;

- a trasmettere periodicamente all'Amministrazione comunale copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, trasmessigli dai subappaltatori e dai cottimisti;
- il subappaltatore non potrà subappaltare a sua volta i lavori, salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali ai sensi delle norme vigenti.

ART. 31 - INVARIABILITA' DEI PREZZI – ELENCO PREZZI

Il prezzo indicato nel quadro economico a base di gara è da intendersi fisso e invariabile, comprendente tutte le opere, i lavori, prestazioni e redazione pratiche burocratiche per le relative autorizzazioni presso gli enti competenti e ogni altro onere, anche se non previsti dal presente foglio patti e condizioni, necessari a dare compiute a regola d'arte le opere appaltate.

Per eventuali nuovi prezzi di cui sopra si farà riferimento ai prezzi del bollettino CCIAA prov. Milano n. 01/2016 al quale verrà applicato uno sconto unico forfettario del 20,00% (venti per cento).

ART. 32 - PAGAMENTI

Il pagamento avverrà in **unica soluzione** con le seguenti modalità:

- previa rilascio del certificato di regolare esecuzione, con esito positivo redatto dal Direttore dell'esecuzione delle opere, il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione di regolare fattura elettronica al settore finanziario, e comunque dopo l'invio di bozza fattura da parte del settore tecnico;

Non si terrà conto dei lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione con gli ordini del Direttore dell'esecuzione delle opere e/o non conformi al contratto ed i suoi allegati.

Le norme del Regolamento di attuazione della Legge quadro D.P.R. n. 207/2010 ancora vigenti disciplineranno la contabilizzazione dei lavori.

ART. 33 - ADEMPIMENTI IN CASO DI RISOLUZIONE O RESCISSIONE DEL CONTRATTO

In caso di risoluzione o rescissione del contratto di appalto, l'Appaltatore dovrà consegnare il cantiere alla Stazione appaltante entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione o rescissione.

La Stazione appaltante avrà diritto di pretendere che l'Appaltatore lasci l'eventuale recinzione di cantiere, nonché il materiale depositato presso il cantiere stesso a disposizione dell'Amministrazione comunale; a tal fine l'Amministrazione comunicherà, unitamente alla risoluzione o alla rescissione, se intenda o meno avvalersi di detto diritto specificando gli eventuali materiali da lasciare in cantiere.

I materiali da usare per la costruzione trattenuti dall'Amministrazione saranno contabilizzati nello stato finale; l'eventuale recinzione sarà recuperata dall'Impresa a propria cura e spese, una volta ultimati i lavori, senza che sia dovuto dall'Amministrazione compenso alcuno nemmeno per l'uso.

ART. 34 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia in merito alle opere in oggetto, verranno deferite ed attribuite alla giurisdizione ordinaria competente per territorio.



ART. 35 - RICHIAMO ALLE LEGGI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Per quanto non è prescritto dal presente foglio patti e condizioni ed in quanto ad esso non contraddicano, valgono le disposizioni di legge in vigore per le opere del Ministero dei Lavori Pubblici e, in particolare, il Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, le norme ancora in vigore del Regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010 e le linee guida dell'ANAC esecutive.

Si accettano espressamente, senza riserva alcuna, le clausole contenute nel presente Foglio patti e condizioni e si acconsente a che vengano riportate nel contratto di appalto.